



Provincia di Avellino

**REGOLAMENTO
REGOLAMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE
DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA**

**Adottato con Deliberazione
di Consiglio Provinciale n. 169 del 30.09.2011
Modificato ed integrato con Deliberazione
Commissario Straordinario n. 207 del 23.09.2013**

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento detta la disciplina esecutiva e attuativa relativa alle acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi di cui all'art. 125 d.lgs. 12.4.2006 n. 163 e art. 17 L.R. 27.2.2007 n. 3. Esso è finalizzato alla semplificazione amministrativa degli affidamenti in economia di lavori, servizi e forniture, per garantirne celerità di gestione e snellezza di procedure. In ogni caso, la Provincia assicura comunque che i procedimenti in economia siano espletati nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici, contemperando altresì l'azione amministrativa a principi di efficacia, efficienza ed economicità.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si applicano le norme di merito di cui al d.lgs. 12.4.2006 n. 163, al d.p.r. 5.10.2010 n. 207 e alla L.R. 27.2.2007 n. 3.

Art. 2 – Procedure e disposizioni generali

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere effettuate:

- a) mediante amministrazione diretta;
- b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

2. Per ogni acquisizione in economia la Provincia opera attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 163/2006.

3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio della Provincia, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

5. I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1, sono individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici di cui ai successivi commi. L'affidatario di lavori, servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Il responsabile del procedimento può procedere, in qualsiasi momento, alla verifica dei requisiti posseduti dall'operatore economico affidatario.

6. Le indagini di mercato per l'acquisto di **beni** e **servizi**, effettuate dal responsabile del procedimento, possono avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico di cui all'art. 328 del d.p.r. 5.10.2010 n. 207.

7. Gli elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali sono individuati i concorrenti che partecipano alle procedure di acquisto in economia, sono predisposti, previa pubblicazione di appositi avvisi sul profilo del committente, applicando i principi generali di cui all'articolo 1 e assicurando altresì il rispetto del criterio della rotazione. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia. Sono esclusi dai suddetti elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione della Provincia, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.

8. Gli elenchi sono periodicamente aggiornati con cadenza almeno annuale per l'iscrizione degli operatori economici, in possesso dei necessari requisiti di idoneità, che ne facciano richiesta nei modi e nei termini previsti dalla Provincia.

9. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

10. Nessuna prestazione di beni, servizi e lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

11. Per i **lavori** in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 euro e per i **lavori** effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del "visto di liquidazione", del direttore dei lavori, e del "visto di congruità", del responsabile del procedimento, sulle fatture di spesa, queste comunque recanti il sommario delle lavorazioni eseguite. Il "visto di liquidazione" attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del "visto di regolare esecuzione" del direttore dei lavori sulla fattura di saldo della spesa.

12. Per i **servizi** e le **forniture** eseguiti in economia, di importo inferiore a 20.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del "visto di liquidazione", del direttore dell'esecuzione, e del "visto di congruità", del responsabile del procedimento, sulle fatture di spesa, queste comunque recanti il sommario delle somministrazioni e delle prestazioni eseguite. Il "visto di liquidazione" attesta la corrispondenza dei servizi e delle forniture effettuati con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dell'esecuzione che tengono conto delle prestazioni e degli approvvigionamento effettivamente eseguiti. L'attestato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del "visto di regolare esecuzione" del direttore dell'esecuzione sulla fattura di saldo della spesa.

13. Nei casi in cui è consentito l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 3, per la scelta del contraente il responsabile del procedimento può far ricorso a indagini di mercato ovvero può avvalersi degli elenchi di operatori economici istituiti dalla Provincia, o da altri enti, secondo l'art. 125 del d.lgs. 12.4.2006 n. 163, nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1, assicurando altresì il rispetto del criterio della rotazione. La selezione del contraente dall'elenco degli operatori economici afferente alla prestazione da affidare, può essere effettuata anche attraverso scelta a sorteggio.

14. I lavori, i servizi e le forniture attinenti ai beni culturali soggiacciono alla disciplina di settore prevista dagli artt. 197 e segg. del d.lgs. n. 163/2006 e alle disposizioni del d.lgs. n. 42/2004 al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni in considerazione delle loro caratteristiche oggettive.

Art. 3 – Tipologia delle acquisizioni in economia

1. I **lavori** in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000 euro. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

2. Possono essere eseguiti in economia i **lavori** compresi nell'ambito delle seguenti categorie:

- a) manutenzione (ordinaria e straordinaria) o riparazione di opere o impianti, quando l'esigenza è rapportata a eventi imprevedibili e non sia possibile realizzare i lavori con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121 e 122 del d.lgs. 163/2006;
- b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 200.000 euro, se finanziata con fondi dello Stato o attinente allo svolgimento di compiti e funzioni mantenute dallo Stato e pertanto non soggetta all'applicazione della L.R. 3/2007, o a 100.000 euro per tutti gli altri casi;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;
- g) interventi di urgenza di cui all'art 175 del d.p.r. 5.10.2010 n. 207;
- h) interventi di somma urgenza di cui all'art. 176 del d.p.r. 5.10.2010 n. 207. Per tali interventi, il tetto economico di spesa di 200.000 euro non è da intendersi tassativo, ma la somma occorrente per i lavori è determinata in ragione di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta a uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico che si reca prima sul luogo, in deroga al limite di spesa di 40.000 euro di cui al comma 3;
- i) lavori di sicurezza stradale nei limiti di importo di cui alla lettera b);
- j) interventi di emergenza in caso di sinistri stradali o alluvioni o nevicate o frane o altre calamità, lavori di pronto intervento per riparazione o ripristino di opere stradali e di messa in sicurezza per la tutela della pubblica incolumità;
- k) lavori di sicurezza idrogeologica, pulizia di fiumi e strade, nei limiti di importo di cui alla lettera b);
- l) interventi di emergenza in caso di alluvioni o frane o altre calamità, lavori di pronto intervento per riparazione o ripristino di opere idrauliche, di difesa del suolo e di messa in sicurezza del territorio per la tutela della pubblica incolumità;
- m) lavori urgenti per la rimozione di rifiuti abbandonati su proprietà della Provincia o comunque correlati a compiti e funzioni della Provincia per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- n) lavori di manutenzione aree verdi e giardini, compreso la fornitura di prodotti vegetali, di importo non superiore a 100.000 euro;
- o) lavori di cui all'art. 198 del d.lgs. 163/2006 (appalti di lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al d.lgs. 22.1.2004 n. 42, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni e in considerazione delle loro caratteristiche oggettive – nonché esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei), l'affidamento in economia è consentito, oltre che nei casi previsti dall'art. 125 del d.lgs. 163/2006, per particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28.8.1997 n. 281, ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene. Tali lavori in economia possono essere eseguiti:
 - 1) in amministrazione diretta, fino all'importo di 300.000 euro;
 - 2) per cottimo fiduciario fino all'importo di 300.000 euro.

3. Per **lavori** di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1, previa

consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla Provincia; in proposito si applicano le procedure di merito stabilite dall'articolo 2. Per **lavori** di importo inferiore a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

4. Le **forniture** e i **servizi** in economia sono ammessi per importi inferiori a 193.000 euro. Tale soglia è adeguata in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28 del d.lgs. 163/2006, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248 del d.lgs. 163/2006.

5. L'acquisizione in economia di **beni** e **servizi** è consentita nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione o la somministrazione nel termine previsto dal contratto, o quando vi è necessità e urgenza di completare la prestazione o la fornitura. Per spese inferiori a 20.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- b) necessità di completare le prestazioni e le somministrazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo. Per spese inferiori a 20.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- c) prestazioni periodiche di servizi e forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria. Per spese inferiori a 20.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per la tutela dell'igiene e della salute pubblica, ovvero per la salvaguardia del patrimonio storico, artistico, culturale. Per spese inferiori a 20.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- e) servizi e forniture indispensabili per assicurare la continuità delle attività e funzioni istituzionali, anche di protezione civile, la cui interruzione comporti danni alla Provincia o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi. Per spese inferiori a 20.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- f) servizi e forniture di qualsiasi natura che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara. Per spese inferiori a 20.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- g) acquisto di beni di consumo frequente necessari per assicurare il corretto funzionamento di uffici e servizi. Per spese fino a 5.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- h) spese per indagini, statistiche, studi, rilevazioni e pubblicazioni, sostenute per la presentazione e la diffusione dei bilanci, delle relazioni programmatiche e, in genere, delle attività dell'amministrazione. Per spese fino a 5.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- i) spese per indagini (geologiche, geotecniche, sismiche, su beni culturali ecc.), studi e progettazione di allestimenti museali, studi, progetti e calcoli vari (impiantistici, strutturali e simili), ai fini della compilazione di progetti, elaborati grafici, rilevamenti, frazionamenti, accatastamenti, pratiche per conseguimento di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente, anche tramite conferenza di servizi, collaudi, sicurezza cantieri, ecc., escluse le prestazioni professionali di progettazione in materia di lavori pubblici. Per spese inferiori a 20.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- j) attività di protezione civile. Per spese inferiori a 10.000 euro è consentito l'affidamento diretto;

- k) spese per organizzazione di manifestazioni, commemorazioni, convegni, congressi, conferenze, riunioni, corsi, concorsi, mostre e cerimonie, allestimenti dei musei, degli archivi e delle biblioteche o altri luoghi di interesse culturale compreso i servizi di installazione montaggio di attrezzature e impianti e le forniture di materiali, elementi, supporti, nonché le forniture degli arredi da collocare nei locali adibiti a complessi culturali e nelle aree di interesse culturale, attività museali e di tutela del patrimonio culturale così come indicato agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42, incluse le attività di inventariazione e catalogazione dei beni, spese di vitto e alloggio per eventi programmati dall'Ente, catering, locazione temporanea di immobili anche già arredati e attrezzati. Per spese inferiori a 20.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- l) spese per campagne informative o di comunicazione. Per spese fino a 20.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- m) spese di rappresentanza. Per spese fino a 10.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- n) spese per partecipazione del personale in servizio e degli amministratori a corsi di preparazione e formazione, a convegni, congressi, conferenze, fiere e rassegne. Per spese fino a 10.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- o) spese per promozioni di prodotti tipici locali di qualsiasi natura, per attività di promozione turistica, compresi gli eventi teatrali, musicali, e di intrattenimento in genere, per stand fieristici e simili, per manifestazioni culturali, scientifiche, didattiche e sportive, per gite e visite culturali e didattiche. Per spese inferiori a 20.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- p) acquisto, riparazione e manutenzione di beni mobili, prodotti e manufatti, arredi, oggetti, macchine e attrezzature destinati per gli uffici e i servizi della Provincia. Per spese inferiori a 20.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- q) trasporti, traslochi, facchinaggio, imballaggio e immagazzinamento. Per spese fino a 10.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- r) acquisto, riparazione e manutenzione di prodotti hardware e software. Per spese fino a 10.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- s) prestazioni professionali inerenti all'applicazione, all'implementazione e all'aggiornamento di software applicativi. Per spese fino a 5.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- t) manutenzione e riparazione, anche con acquisto di pezzi di ricambio, di accessori, di combustibili e di lubrificanti, del parco auto e macchine di lavoro della Provincia, compreso spese di autolavaggio. Per spese fino a 5.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- u) noleggio di mezzi di trasporto e macchine di lavoro per attività istituzionali. Per spese fino a 5.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- v) servizi di trasporto e assistenza a soggetti diversamente abili, ivi compreso il ricovero in istituti specializzati, monitoraggio, studio e indagini dei bisogni e dei servizi sociali, fornitura di ausili per disabili e anziani. Per spese inferiori a 20.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- w) spese di pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi della Provincia o comunque utilizzati per attività istituzionali. Per spese fino a 10.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- x) spese per accertamenti sanitari del personale in servizio. Per spese fino a 5.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- y) attività di sorveglianza sanitaria e di sicurezza sui luoghi di lavoro per il personale dipendente, compreso l'acquisto e la manutenzione dei dispositivi di prevenzione e sicurezza e dei presidi di sicurezza. Per spese inferiori a 10.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- z) acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzature antincendio. Per spese fino a 5.000 euro è consentito l'affidamento diretto;

- aa) spese per verifiche periodiche di efficienza degli impianti tecnologici di immobili di proprietà o comunque utilizzati per attività istituzionali (impianti idrico-sanitario, fognario, termico, elettrico, telefonico, televisivo, messa a terra, ascensori e scale mobili, illuminazione pubblica, rete telematica, ponti radio, impianti speciali, ecc.), acquisto di materiali di consumo per il regolare esercizio degli impianti (materiale igienico-sanitario, materiale elettrico, combustibile da riscaldamento, componenti e prodotti di frequente usura, ecc.). Per spese inferiori a 20.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- bb) spese per noleggio di macchine e attrezzature per gli uffici, di supporti e mezzi audiovisivi, digitali e telematici. Per spese fino a 10.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- cc) spese per stampe, anche digitali, tipografia, eliografia, litografia, rilegature, editoria, modulistica, materiale di cancelleria, materiale di consumo per il funzionamento delle macchine e delle apparecchiature (anche elettroniche) in dotazione agli uffici. Per spese fino a 10.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- dd) acquisto di libri, riviste, giornali, supporti e mezzi audiovisivi, digitali e telematici, pubblicazioni di vario genere, abbonamenti a periodici e ad agenzie d'informazione. Per spese fino a 20.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- ee) servizi giornalistici, di grafica e di comunicazione riguardanti le attività della Provincia, in forma scritta, audiovisiva e telematica. Per spese fino a 20.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- ff) attività di traduzione, interpretariato, stenotipia, segreteria. Per spese fino a 5.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- gg) servizi di sicurezza stradale, di spazzaneve, di spargisale, di aggotamento acqua, interventi di emergenza in caso di sinistri stradali, compreso l'acquisto dei materiali e degli utensili necessari. Per spese inferiori a 20.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- hh) servizi di giardinaggio, compreso la fornitura di prodotti vegetali. Per spese fino a 10.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- ii) acquisto di materiale forestale e materiale ittico venatorio. Per spese fino a 10.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- jj) spese per ripopolamento ittico venatorio. Per spese inferiori a 15.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- kk) spurgo di fogne e canali, smaltimento di rifiuti. Per spese inferiori a 10.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- ll) servizi di sorveglianza e spese per acquisto ed installazione di prodotti di videosorveglianza. Per spese fino a 20.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- mm) acquisto di vestiario ed equipaggiamento di lavoro per il personale in servizio, dispositivi di sicurezza individuale, tendaggi, bandiere, fasce e gonfaloni, gadget e simili. Per spese fino a 3.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- nn) spese per prestazioni di servizi di natura professionale, tra cui anche i servizi di assistenza tecnica e di supporto al responsabile del procedimento, ma non appartenenti alla fattispecie dei "servizi di architettura e di ingegneria". Per spese fino a 20.000 euro è consentito l'affidamento diretto;
- oo) acquisto di valori bollati, spese di spedizione, di notificazione, di pubblicazione, pagamenti in contrassegno, pagamento di tasse, imposte, tributi, diritti vari;
- pp) servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e simili. Per spese inferiori a 20.000 euro è consentito l'affidamento diretto.

6. Per **servizi** o **forniture** l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento è consentito entro i limiti di spesa indicati al comma 5 e, ove non indicato, per spese inferiori a

20.000 euro. Per **servizi** o **forniture** di importo superiore ai limiti di spesa indicati al comma 5 e, ove non indicato, di importo pari o superiore a 20.000 euro e fino a 193.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla Provincia; in proposito si applicano le procedure di merito stabilite dall'articolo 2.

Art. 4 – Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

1. I servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria soggiacciono alla relativa disciplina stabilita dal d.lgs. 12.4.2006 n. 163, dal d.p.r. 5.10.2010 n. 207 e dalla L.R. 27.2.2007 n. 3.
2. Per i servizi il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'art. 262 del d.p.r. 5.10.2010 n. 207, sia inferiore a 20.000 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
3. Per la scelta del contraente a cui affidare in via diretta la prestazione di servizi, il responsabile del procedimento si avvale preferibilmente degli elenchi di operatori economici istituiti dalla Provincia secondo l'art. 267 del d.p.r. 5.10.2010 n. 207, nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1, assicurando altresì il rispetto del criterio della rotazione. La selezione del contraente dall'elenco degli operatori economici afferente alla prestazione da affidare, può essere effettuata anche attraverso scelta a sorteggio.

Art. 5 – Programmazione e risorse finanziarie

1. Il programma annuale dei lavori pubblici è corredato dell'elenco dei **lavori** da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.
2. Per i **lavori** in economia previsti nelle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma annuale dei lavori pubblici, l'autorizzazione della spesa è direttamente concessa dal responsabile del procedimento. Ugualmente, per i **lavori** in economia previsti nelle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi non superiori a 100.000 euro, e perciò non compresi nel programma annuale dei lavori pubblici, l'autorizzazione della spesa è direttamente concessa dal responsabile del procedimento. Il provvedimento di approvazione, in linea tecnica ed economica, della perizia tecnica dei lavori in economia, che ne autorizza anche la relativa spesa, è emesso dal dirigente di settore con propria determinazione su proposta del responsabile del procedimento.
3. In caso di esigenze impreviste, non dovute a errori od omissioni progettuali, sopraggiunte in fase di realizzazione di interventi nel cui quadro economico non è stato disposto un accantonamento per **lavori** in economia, questi possono essere comunque autorizzati dal dirigente di settore, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti economici di cui all'articolo 3, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.
4. All'infuori dei predetti casi, la titolarità di approvazione, in linea tecnica ed economica, delle perizie afferenti a **lavori** in economia e di autorizzazione della relativa spesa è sempre in capo al dirigente di settore, ove ne sussista la necessaria copertura finanziaria nel bilancio annuale.
5. Qualsiasi corrispettivo per acquisizioni in economia è subordinato, salvo diversa disposizione di legge:

- a) per importi superiori alla soglia di legge, alla preventiva acquisizione del nulla-osta di regolarità fiscale presso l'agente di riscossione competente per la provincia di residenza dell'affidatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del DPR 29.9.1973 n. 602 modificato dall'art. 2 comma 9 del d.l. 3.10.2006 n. 262 convertito nella legge 24.11.2006 n. 286, recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria";
- b) per qualsiasi importo, all'acquisizione, da parte della stazione appaltante, della documentazione di regolarità contributiva (DURC) e retributiva rilasciata dagli enti competenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 comma 6 del d.lgs. 12.4.2006 n. 163, degli artt. 4 e 6 del d.p.r. 5.10.2010 n. 207 e dell'art. 52 della L.R. 27.2.2007 n. 3;
- c) per qualsiasi importo, alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136;
- d) ai fini della prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'art. 49 commi 1, 5, 8, 12 e 13 del d.lgs. 21.11.2007 n. 231, sono fissate in euro 5.000, ex art. 20 del d.l. 31.5.2010 n. 78 convertito con modificazioni nella legge 30.7.2010 n. 122.

Art. 6 – Procedura di contratto semplificato

1. Nel caso in cui l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni non superi, al netto dell'IVA, l'importo di 40.000 euro per lavori e di 20.000 euro per servizi e forniture, in luogo del contratto, l'obbligazione può essere formalizzata nei modi previsti dall'art. 17 R.D. 18.11.1923 n. 2440, vale a dirsi:

- a) per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal responsabile del procedimento;
- b) per mezzo di obbligazione stesa in calce al capitolato d'onere (foglio di patti e condizioni);
- c) con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta;
- d) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando è conclusa con ditte commerciali.

E' altresì ammesso, entro i predetti limiti di importo, contrarre l'obbligazione con l'offerente a mezzo di lettera d'ordinazione (c.d. ordinativo di lavori, di servizi o di forniture) sottoscritta dal responsabile del procedimento e inviata in duplice esemplare all'offerente affinché ne restituisca il duplo debitamente firmato per accettazione.

2. Per importi inferiori a 40.000 euro per lavori e a 20.000 euro per servizi e forniture, i pagamenti delle prestazioni e delle somministrazioni possono essere disposti anche in unica soluzione da saldare a fine contratto ad avvenuto collaudo o attestazione di regolare esecuzione delle attività eseguite.

3. Anche per le predette fattispecie di contrattazione semplificata, resta comunque ferma la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136.

Art. 7 – Norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Le acquisizioni in economia sono soggette alla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 9.4.2008 n. 81, agli artt. 21, 47 e 53 della L.R. 27.2.2007 n. 3, nonché per i lavori all'art. 131 d.lgs. 12.4.2006 n. 163, artt. 39, 105, 151 e 246 del d.p.r. 5.10.2010 n. 207.

Art. 8 – Disposizioni di coordinamento ed entrata in vigore

1. I procedimenti per le acquisizioni in economia della Provincia di Avellino sono disciplinati dal presente Regolamento e, per quanto in esso non previsto, dalle relative norme del d.lgs. 12.4.2006 n. 163, del d.p.r. 5.10.2010 n. 207 e della L.R. 27.2.2007 n. 3.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione della delibera consiliare di approvazione. Dall'entrata in vigore del Regolamento diventano inefficaci tutte le norme regolamentari precedentemente emanate in materia dalla Provincia di Avellino, compreso le disposizioni regolamentari di cui alla delibera di G.P. del 13.12.2007 n. 400.
3. Le disposizioni del presente Regolamento in contrasto o incompatibili con norme di legge e di regolamento sopravvenuti, statali e regionali, decadono *ipso facto* e *ipso iure* e, pertanto, sono automaticamente sostituite con la nuova disciplina subentrata.



ORIGINALE

Provincia di Avellino

Deliberazione del Commissario Straordinario

(con i poteri del CONSIGLIO ai sensi dell'art.42 del D.Lvo 267/2000)

N. 207 del 23.09.2013

OGGETTO: MODIFICA DELL'ART.4, COMMA 2, DEL "REGOLAMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA" APPROVATO CON DELIBERA DI C.P. N.169 DEL 30.09.2011.

L'anno duemilatredici il giorno VENTITRE del mese di SETTEMBRE nel Palazzo della Provincia, nell'apposita Sala, il Commissario Straordinario Prof. Raffaele COPPOLA , nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 12.02.2013 per la provvisoria gestione dell'Ente

con l'assistenza del Segretario Generale dr. Andrea CICCONE

PREMESSO CHE:

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PATTO DEI SINDACI PER IL CAMBIAMENTO CLIMATICO relaziona quanto segue:

PREMESSO che con delibera di Consiglio Provinciale n. 169 del 30/9/2011 è stato approvato il "Regolamento per la semplificazione delle acquisizioni in economia" nel rispetto dell'art. 125 del D.Lgs 1.63/2006 e dell'art. 330 del DPR 207/2010;

Visto che l'art. 4 comma 2 del predetto Regolamento per la semplificazione delle acquisizioni in economia prevede che: «Per i servizi il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'art. 262 del d.p.r. 5.10.2010 n. 207, sia inferiore a 20.000 euro è consentito l'affidamento mediante cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. E' consentito altresì, per tali servizi di importo inferiore a 20.000 euro, l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

omissis»;

VISTO che l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha chiarito, con parere n. 22 del 16/11/2011 (reso dal Consiglio de'Il'Authority nell'adunanza 9-1011112011), "in riferimento all'effettiva elevazione della soglia, di cui all'art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006, da ventimila euro a quarantamila euro, anche per i servizi di architettura e ingegneria di cui all'art. 252 del D.P.R. 207/2010" che «... In tal senso appare evidente come, a seguito di una modifica della disciplina principale, le correlate disposizioni di livello regolamentare (proprio il D P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010), aventi carattere esecutivo ed attuativo e non anche delegificante (così come previsto proprio dallo stesso Codice all'art. 5), non potranno che doversi interpretare in senso conforme a quanto previsto dalla normativa di rango primario, non potendosi porre in alcun modo in contrasto con la disciplina della stessa.

Tale affermazione sembra inoltre confermata dalla circostanza per cui il legislatore - modificando l'originaria formulazione del comma 10 dell'art. 267 ("I servizi di cui all'articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262, sia inferiore a 20.000 euro possono essere affidati secondo quanto previsto dall'articolo 125, comma 11, secondo periodo, del codice, nel rispetto dell'articolo 125, comma 10, primo periodo, del codice medesimo) andando ad eliminare proprio il riferimento al "secondo periodo" del comma 11 dell'art. 125 - sembra aver inteso ricomprendere i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nel più ampio ambito, e nella relativa disciplina, di cui all'art. 125, comma 11, del Codice. In altri termini, pur non essendo stato effettuato un sufficiente coordinamento tra normativa vigente e precedente testo, il legislatore sembra intenzionato, con le modifiche introdotte all'art. 267, comma 10, ad assoggettare - tramite un rinvio più ampio rispetto alla versione precedente dello stesso articolo l'intero ambito dei servizi di cui all'art. 252 (Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria) alla disciplina prevista dall'art. 125 comma 11.

Ad una conclusione analoga sembra peraltro essere pervenuto anche il Servizio Studi del Senato che, nell'ambito del scheda di lettura del Disegno di legge A.S. n. 2791 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" Vol. I, con specifico riguardo alla variazione degli importi riguardanti le soglie di cui all'art. 125 del Codice,- espressamente evidenzia come "La Camera dei deputati (em. 4.171) ha inserito una lettera m-bis) volta ad elevare da 20.000 a 40.000 euro la soglia oltre la quale è prevista, dall'articolo 125, comma 11, del Codice, la procedura negoziata per cottimo fiduciario e al di sotto della quale è consentito l'affidamento diretto di servizi o forniture da parte del responsabile del procedimento; conseguentemente viene modificato l'articolo 267 del regolamento nella parte in cui rinvia, per i servizi di architettura e ingegneria, alle norme recate dal comma 11 dell'articolo 125. "». Inoltre, anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito, con Circ. 30.10.2012 n. 4536, che «Con riferimento alla soglia di 20.000 euro, dalla lettura delle norme del codice e regolamentari sopra indicate risulta evidente la sussistenza di un difetto di coordinamento tra le medesime disposizioni. Al riguardo, come noto, in applicazione del principio di gerarchia delle fonti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 delle c.d. preleggi, le disposizioni contenute in fonti di rango

primario prevalgono su quelle contenute in fonti di rango secondario (siano esse anteriori o successive salva, in quest'ultimo caso, l'ipotesi di cc.dd. regolamenti di delegificazione, fattispecie, nella quale non è sussumibile il D.P.R. n. 207/2010).

Pertanto, si chiarisce che l'importo massimo consentito per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture in economia, fatto salvo il disposto di cui all'art. 125, commi 6 e 10, del codice dei contratti pubblici, è da intendersi pari a 40.000 giuro»;

Considerato che, alla luce dei chiarimenti e precisazioni enunciati dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si può ritenere che la soglia di 20.000 euro di cui al comma 10 dell'art. 267 del DPR 207/2010, al di sotto della quale è consentito l'affidamento in economia dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria secondo quanto previsto dall'art. 125 comma II del d.lgs. 163/2006, nel rispetto dello stesso art. 125 comma 10 primo periodo, sia da considerarsi elevata a 40.000 euro;

Considerato che, pertanto, l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria di importo inferiore a 40.000 euro può essere effettuato:

- a) ai sensi dell'art. 125 comma 11 primo periodo del d.lgs. 163/2006, mediante cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante;
- b) ai sensi dell'art. 125 comma 11 secondo periodo del d.lgs. 163/2006, mediante affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

PROPONE

di sostituire, all'articolo 4 comma 2 del Regolamento per la semplificazione delle acquisizioni in economia approvato con delibera di C.P. n. 169 del 30/9/2011, la parola "20.000" con la parola "40.000" e, pertanto, il testo aggiornato del citato articolo 4 è il seguente: «Per i servizi il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'art. 262 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, sia inferiore a 40.000 euro è consentito l'affidamento mediante cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. E' consentito altresì, per tali servizi di importo inferiore a 40.000 euro, l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. Tra i servizi affidabili in via diretta sono comprese anche le prestazioni professionali per indagini (geologiche, geotecniche, sismiche, archeologiche, ambientali, ecc.), studi, elaborati e calcoli vari (impiantistici, strutturali e simili) e per attività accessorie, occorrenti per la redazione di progetti, elaborati grafici, rilievi topografici e metrici, frazionamenti, accatastamenti, voltture ipotecarie e catastali, pratiche per conseguimento di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente, anche tramite conferenza di servizi, per lo svolgimento della direzione e del collaudo dei lavori, per la sicurezza dei cantieri, e simili, nonché prestazioni professionali per attività tecnico-amministrative di supporto al responsabile del procedimento e al dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici.»

Firmato sulla proposta
IL DIRIGENTE
Ing. Fausto MAURIELLO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di cui sopra;

Vista l'attestazione rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art.151, 4° comma del Tuel/d.lgs 267/2000, sopra riportata a margine della proposta;

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile della Ragioneria ai sensi e per gli effetti degli artt.49, co.1 e 147 bis, co.1, D.Lgs 267/2000 anch'essi riportati a margine della proposta stessa;

Visto il Testo Unico Enti Locali/d.lgs 267/2000;

Con i poteri del **CONSIGLIO**

DELIBERA

di approvare la deliberazione relativa all'oggetto, come sopra proposta, dando atto che le premesse, le attestazioni, pareri acquisiti fanno parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa;

DELIBERA

inoltre, *di dichiarare*, il presente deliberato immediatamente eseguibile (d.lgs.267/2000, art.134, comma 4).